

Le principali novità in materia di diritto del lavoro

Gennaio - febbraio - marzo 2010

A cura dell'Ufficio Vertenze Cisl Padova

► Normativa

Finanziaria 2010 - Legge 23 dicembre 2009 n. 191 - (in vigore dal 01/01/2010)						
Si riepilogano in estrema sintesi le principali novità introdotte dalla Legge finanziaria 2010 in materia di lavoro:						
Indennità co.co.pro	Disoccupazione	Incentivi per assunzioni di disoccupati	Somministrazione	Detassazione premi di rendimento	Lavoro accessorio (voucher)	Liste di mobilità
Confermata per il 2010 l'indennità (pari al 30% del reddito 2009) di fine lavoro per il co.co.pro. rimasto senza lavoro per almeno 2 mesi	Nel 2010, al fine di valutare se sussitano i requisiti contributivi per l'accesso alla disoccupazione ordinaria si terrà conto anche dei periodi di co.co.co / co.co.pro fino ad un massimo di 13 settimane	Previsti incentivi per datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione (in attesa del decreto di attuazione)	<ul style="list-style-type: none"> ► Chi è iscritto alle liste di mobilità potrà essere assunto a termine dalle Agenzie di Somma prescindere dalle causali organizzative, tecniche, produttive. ► Introdotta deroga al divieto di ricorrere a lavoratori in somministrazione per le aziende che hanno operato - negli ultimi 6 mesi - licenziamenti collettivi: sarà possibile per contratti non superiori a 3 mesi, per sostituire lavoratori assenti o per assumere chi è iscritto alla lista di mobilità ► Reintrodotta lo staff leasing: il contratto di somministrazione tra Agenzia e Impresa potrà essere a tempo indeterminato (in determinati settori) 	Prorogata nel 2010 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sui premi di rendimento	Ampliate le possibilità di ricorrere al lavoro accessorio. In particolare, il lavoro accessorio potrà riguardare tutti i titolari di rapporti di lavoro part-time a prescindere dal settore produttivo.	Prorogata per il 2010 la possibilità di iscriversi alle liste di mobilità per i lavoratori di aziende con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Crediti di lavoro - Variazione del tasso di interesse legale

- D. M 4 dicembre 2009 - (in vigore dal 01/01/2010)

Dal 01 gennaio 2010 il tasso di interesse legale viene ridotto dal 3% all'1%

Si riepilogano gli importi del tasso di interesse legale dal 1990 ad oggi:

Fino al	Fino al	Dal	Dal	Dal	Dal	Dal	Dal	Dal
15/12/90	31/12/96	01/01/97	01/01/99	01/01/01	01/01/03	01/01/04	01/01/08	01/01/10
5,00%	10,00%	5,00%	2,50%	3,50%	3,00%	2,50%	3,00%	1,00%

Maternità - divieto di licenziamento in caso di adozioni internazionali

-D. Lgs 25 gennaio 2010 n. 5 - (in vigore dal 20/02/2010)

Il D. Lgs 5/2010 ha modificato l'art 54 del D.Lgs 151/2001 (T.U. maternità e paternità) estendendo il divieto di licenziamento anche ai casi di adozioni internazionali. In particolare, il divieto opera a decorrere dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottato oppure dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di affidamento e fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare

La modifica è entrata in vigore dal 20 febbraio 2010.

Non è stato, invece, modificato l'art 55 D Lgs 151/2001 relativo all'obbligo di convalida delle dimissioni. Pertanto, in caso di adozione internazionale, le dimissioni del lavoratore adottante saranno ritenute valide anche in assenza della convalida da parte della DPL.

► Circolari, messaggi, interPELLI

Lavoro domestico - Contributi dovuti per il 2010 - <i>Circ. INPS 28 gennaio 2010 n. 11</i> -			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Retribuzione effettiva	Retribuzione convenzionale	Comprensivo quota CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari)	Senza quota CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari)
Fino a 7,22 €	€ 6,40	1,34 € (di cui 0,32 € a carico del lavoratore)	1,34 € (di cui 0,32 € a carico del lavoratore)
Da 7,22 € a 8,81 €	€ 7,22	1,51 € (di cui 0,36 € a carico del lavoratore)	1,51 € (di cui 0,36 € a carico del lavoratore)
Oltre 8,81 €	€ 8,81	1,85 € (di cui 0,44 € a carico del lavoratore)	1,84 € (di cui 0,44 € a carico del lavoratore)
Orario di lavoro	€ 4,65	0,98 € (di cui 0,23 € a carico del lavoratore)	0,97 € (di cui 0,23 € a carico del lavoratore)

Malattia – importi per il 2010 per lavoratori iscritti alla Gestione Separata (co.co.pro ecc...) - <i>Circ INPS 11 marzo 2010 n. 37</i> -
<p>L'INPS con la circolare 37/2010 aggiorna gli importi spettanti (ai sensi dell'art 1 comma 79 L. 247/2007) per indennità giornaliera di malattia agli iscritti alla Gestione Separata a decorrere dal 4° giorno di assenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10,10 € se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione • 15,15 € se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione • 20,20 € se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione <p>Gli importi sono raddoppiati in caso di degenza ospedaliera.</p>

Ammortizzatori Sociali – indennità di fine lavoro per co.co.pro iscritti alla Gestione Separata - <i>Circ INPS 09 marzo 2010 n. 36</i> -
<p>La circolare INPS 36/2010 riassume i presupposti che devono sussistere per la richiesta dell'indennità di fine rapporto prevista per I co.co.pro ex L. 2/2009. La L. 191/09 (Finanziaria 2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>il co.co.pro deve aver operato in regime di monocommittenza</i> • <i>il co.co.pro deve aver conseguito nel 2009 un reddito lordo compreso tra 5.000 € e 20.000 €</i> • <i>risultino accreditate presso la Gestione Separata almeno 3 mensilità nel 2009 e almeno una per il 2010</i> • <i>il co.co.pro deve essere senza contratto di lavoro da almeno 2 mesi</i> <p>L'importo spettante è pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 € La domanda va presentata all'INPs entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni sopra riportate</p>

**Ammortizzatori Sociali – Massimali anno 2010 per mobilità
disoccupazione, CIG**
–Circ INPS 05 febbraio 2010 n. 18 -

Trattamenti di integrazione salariale (escluso settore edile intemperie stagionali) & Indennità di mobilità		
Retribuzione di riferimento	Massimale - Importo lordo	Massimale - Importo al netto della riduzione di cui all'art 26 legge 41/86 (- 5,84%)
Inferiore o uguale a 1.931,86	€ 892,96	€ 840,81
Superiore a 1.931,86	€ 1.073,25	€ 1.010,57

Disoccupazione non agricola

Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge 41/86, sono pari, per il 2010, ad euro 892,96 e ad euro 1073,25.

**Ammortizzatori Sociali – disoccupazione ordinaria e contratto a chiamata –
– Mess INPS 4 marzo 2010 n. 6577 -**

L'INPS precisa che un contratto di lavoro intermittente – sia a termine che a tempo indeterminato - che non preveda obbligo di risposta alla chiamata (e quindi senza che venga corrisposta indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro) può dare diritto alla disoccupazione sia ordinaria che a requisiti ridotti per il periodo di non lavoro

**Previdenza – contribuzione alla Gestione separata – aliquote anno 2010
–Circ INPS 2 febbraio 2010 n. 13 -**

L'INPS, con circolare n. 13 del 2 febbraio 2010, ha fissato le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata nell'anno 2010:

- a) 26,72 % (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- b) 17,00 %, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

**Malattia – permessi per allattamento per il padre
- Mess INPS 9 marzo 2010 n. 6878**

L'INPS con le circolari n. 223 e 118/2009 aveva riconosciuto – in determinate condizioni (cioè in caso di affidamento del figlio al solo padre, in caso di abbandono da parte della madre, nei casi in cui la madre non possa o non voglia usufruirne) - il diritto anche per il padre di fruire dei c.d. permessi per allattamento ex art 40 D.Lgs 51/2001. Ora con mess. n.6878, l'INPS pubblica il modulo Mod Rip/Padre Dip. - COD SR90 da utilizzare per la relativa domanda. Il modulo è reperibile sul sito www.inps.it sezione modulistica

► Sentenze

Giurisprudenza

<p>Cassazione 5882/2010 – trasferimento d'azienda e CCNL applicabile</p> <p>In caso di trasferimento d'azienda, qualora l'impresa cessionaria applichi un contratto collettivo questo sostituisce immediatamente e totalmente la disciplina collettiva vigente presso l'impresa alienante anche se più sfavorevole. Con tale decisione la Cass. si è uniformata ad altre decisioni (Cass 9545/99 e Cass 4724/99).</p>	<p>Cassazione 1861/2010 – licenziamento – termine per impugnazione</p> <p>In caso di licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, l'impugnazione da parte del lavoratore non è soggetta al termine di decadenza di 60 giorni.</p> <p>Secondo la Cassazione, infatti, a tali ipotesi – in quanto espressamente disciplinata dall'art 2110 c.c. - non può essere applicata la L 604/66.</p>
--	---